



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 253 DEL 27-11-2020**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2019, CORREDATO DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA CHE COMPRENDE LA NOTA INTEGRATIVA**

L'anno **DUEMILAVENTI** e questo giorno **VENTISETTE** del mese di **NOVEMBRE**, alle ore **10:30** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta **ORESTE GIURLANI** nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti e assenti i signori:

			<b>presenti</b>	<b>assenti</b>
1.	<b>GIURLANI ORESTE</b>	SINDACO	<b>X</b>	
2.	<b>GUIDI GUJA</b>	VICE SINDACO	<b>X</b>	
3.	<b>MORELLI ALDO</b>	ASSESSORE ANZIANO	<b>X</b>	
4.	<b>BELLANDI FABIO</b>	ASSESSORE	<b>X</b>	
5.	<b>GLIORI ANNALENA</b>	ASSESSORE		<b>X</b>
6.	<b>GROSSI FIORELLA</b>	ASSESSORE		<b>X</b>

La presenza de Vice Sindaco Guidi avviene tramite collegamento audio/video via whatsapp

Assiste il **SEGRETARIO GENERALE Dr. GIUSEPPE ARONICA** incaricato della redazione del presente verbale.

### **IL PRESIDENTE**

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all'esame dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

### VISTI:

- l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011, che recita:
  - “1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.
  - 2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:
    - a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
    - b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
  - 3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.
  - 4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.”;
- i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000, che recitano:
  - “1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
  - 2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo
- il comma 8 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, che recita:
  - “8. Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”;
- l'art. 110 del D.L. n. 34/2020 che, in ragione delle difficoltà create dalla pandemia in corso, ha differito al 30 novembre il termine ultimo per l'approvazione consiliare del bilancio consolidato 2019;
- i commi 4 e 5 dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000, che recitano:
  - “4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
  - 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.”;

**CONSIDERATO** che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate ed in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

### RICHIAMATE:

- la deliberazione di C.C. n. 61 del 15/07/2020, con cui è stato approvato il Rendiconto della gestione 2019 del Comune di Pescia, comprensivo del conto economico e dello stato patrimoniale;

- la deliberazione di G.C. n. 240 del 10/11/2020, con cui è stato individuato il “Gruppo Amministrazione Pubblica” e il “Perimetro di Consolidamento” del Comune di Pescia;

**PRESO ATTO** dei bilanci e dei dati relativi all'esercizio 2019 trasmessi dagli enti e dalle società assoggettate al consolidamento;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2000;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- l'allegato schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2019, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

**VISTI** gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente del Servizio 1 - Affari Generali e Gestione delle Risorse, espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**CON VOTI UNANIMI** palesemente espressi,

**DELIBERA**

1. di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare lo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2019 (All. A) e la relazione sulla gestione consolidata comprendente la nota integrativa (All. B);
3. di trasmettere copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di cui al comma 1, lettera d-bis) dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. all'Organo di revisione dell'Ente;
4. di sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale lo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2019, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti.
5. Di dichiarare, vista l'urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di votazione separata dall'esito **UNANIME, l'immediata eseguibilità** dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
**ORESTE GIURLANI**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Dr. GIUSEPPE ARONICA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.